



Delibera della Giunta Regionale n. 363 del 09/09/2013

A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel

Settore 5 Formazione professionale

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI - INTEGRAZIONE DELIBERA DI G.R. N. 45
DEL 21/01/2005 E SS.MM.II.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:

- a. con Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 22 febbraio 2001 (rep. atti n. 1161), tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sono stati disciplinati la figura ed il profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e si definisce l'ordinamento didattico dei corsi di formazione;
- b. con il citato Accordo del 22 febbraio 2001 sono state individuate le principali attività previste per l'operatore socio-sanitario (All. A), le competenze dell'operatore socio-sanitario (All. B), gli obiettivi di modulo e le materie di insegnamento (All. C) ed è stato altresì stabilito che la formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza delle Regioni e delle Province autonome che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, all'accreditamento delle strutture e al rilevamento dei fabbisogni su base annuale nel rispetto delle disposizioni previste dall'Accordo stesso;
- c. con Decreto-Legge n. 402 del 12 novembre 2001, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario" e convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 gennaio 2002, n. 1 (in G.U. 10/01/2002, n. 8), all'art. 1, comma 8, sono state confermate le disposizioni dell'Accordo del 22 febbraio 2001 ed è stata disciplinata, per l'operatore socio-sanitario, la formazione complementare in assistenza sanitaria che consente a detto operatore di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;
- d. con Delibera n. 3956 del 7 agosto 2001 la Giunta Regionale della Campania ha recepito l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 22 febbraio 2001, stabilendo altresì l'avvio della formazione degli operatori socio-sanitari ai sensi del citato Accordo del 22 febbraio 2001 sancito tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;
- e. con Delibera n. 2843 dell'8 ottobre 2003, la Giunta Regionale della Campania ha approvato le figure professionali sociali della Regione Campania, tra cui il profilo di operatore socio-sanitario, la cui qualifica è conseguibile con un percorso formativo della durata di 1000 ore;
- f. con Delibera n. 45 del 21 gennaio 2005 la Giunta Regionale della Campania ha approvato gli "Indirizzi operativi dei percorsi di formazione professionale autofinanziati, definendo i percorsi formativi ed il codice identificativo di riferimento (in base al sistema classificatorio dei settori ISFOL-ORFEO) e descrivendo, per ciascun profilo professionale in uscita, le conoscenze e competenze tecnico-professionali in termini di moduli di base e di moduli di specializzazione;
- g. con Delibera n. 995 del 28 luglio 2005, la Giunta Regionale della Campania ha approvato l'attuazione degli obiettivi formativi e previsto il completamento della fase di qualificazione per O.S.S. per il personale delle strutture sanitarie pubbliche, l'avvio della fase di qualificazione in O.S.S. del personale dipendente delle strutture sanitarie private

- accreditate e non dal Servizio Sanitario Nazionale e l'avvio della fase di qualificazione in O.S.S. di soggetti non dipendenti di strutture socio-sanitarie pubbliche o private;
- h. con Decreto Dirigenziale n. 63 del 28 ottobre 2005, emanato dall'A.G.C. 19, è stato approvato l'Atto di gestione recante criteri e modalità per la corretta tenuta delle attività formative per "operatori socio sanitari" previste dalla citata D.G.R. n. 995/2005;
 - i. con Decreto Dirigenziale n. 1 del 16 gennaio 2006, emanato dall'A.G.C. 19, è stato disposto l'avvio delle attività formative per operatore socio sanitario O.S.S. e modificato l'Atto di gestione approvato con Decreto Dirigenziale n. 63 del 28 ottobre 2005 recante criteri e modalità per la corretta tenuta delle attività formative per "operatori socio sanitari" previste dalla citata D.G.R. n. 995/2005;
 - j. con L.R. n. 21 del 14 ottobre 2006 è stato approvato il "Programma di formazione professionale per operatore socio sanitario per soggetti non dipendenti da strutture sanitarie";
 - k. che la predetta L.R. n. 21 del 14 ottobre 2006 prevede all'art 1 che "le strutture sanitarie pubbliche della Regione, già sedi didattiche di attività formative socio sanitarie, di Educazione Continua in Medicina, del corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, nonché di lauree triennali in ambito sanitario, nel rispetto della circolare assessorile n.2659/sp/02 e del decreto dirigenziale n. 63 del 28 ottobre 2005, in conformità all'accordo tra il Ministero della sanità, il Ministero per la solidarietà sociale, le Regioni e Province del 22 febbraio 2001 e della delibera della Giunta regionale n. 995 del 28 luglio 2005, devono avviare la relativa fase di qualificazione di operatore socio sanitario anche di soggetti non dipendenti di strutture sanitarie pubbliche o private";
 - l. sinora i provvedimenti predisposti dalle competenti strutture regionali per dare attuazione alle disposizioni della richiamata L.R. n. 21 del 14 ottobre 2006 ed ai relativi atti di indirizzo non hanno trovato compiuta definizione per problematiche di natura procedurale;
 - m. con L.R. n. 14 del 18/11/2009 è stato approvato il Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro";
 - n. - con delibera di G.R. n. 1849 del 18/12/2009 è stato approvato il Regolamento Attuativo di cui all'art. 54 comma 1 lett. B) della richiamata L.R. n. 14 del 18/11/2009;
 - o. che il TAR Campania, con sentenza n. 1377/2013 dell'8.3.2013 ha annullato le note nn. 2012.0215870 del 20.3.2013 e 2012.0795428 del 30.10.2012, con cui il dirigente del Settore Aggiornamento e Formazione del Personale dell'A.G.C. 19 "Piano Sanitario" ha denegato l'autorizzazione allo svolgimento di corsi per operatori socio-sanitari non gravanti sulla finanza regionale;

Considerato che :

- a. con Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003 (rep. atti n. 1604), tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si è provveduto a disciplinare la formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell'operatore socio-sanitario, di cui all'articolo 1, comma 8, del Decreto-Legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 gennaio 2001, n. 1, al fine di consentire allo stesso di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica

e di svolgere alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la supervisione della stessa;

- b. con il citato Accordo del 16 gennaio 2003 si è stabilito che, per far fronte alle crescenti esigenze di assistenza sanitaria nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, le Regioni possono provvedere alla organizzazione di moduli di formazione complementare di assistenza sanitaria, per un numero di ore non inferiore a 300, di cui la metà di tirocinio, riservati agli operatori socio sanitari in possesso dell'attestato di qualifica di cui all'articolo 12 dell'Accordo del 22 febbraio 2001 o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell'articolo 13 dello stesso Accordo, definendo altresì le materie di insegnamento e di tirocinio e prevedendo le principali attività che possono essere svolte dall'operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria;
- c. con la citata D.G.R. n. 45/2005 è stato definito, tra i percorsi di formazione professionale dell'Area C – Servizi, quello di operatore socio-assistenziale - O.S.A. (cod. 2802/16 del sistema classificatorio dei settori ISFOL-ORFEO) mentre non sono stati definiti i percorsi di formazione professionale dell'area socio-sanitaria (identificati dallo stesso sistema classificatorio dei settori ISFOL-ORFEO con il cod. 2801) relativi al profilo professionale di operatore socio-sanitario (O.S.S.) di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, così come recepito con D.G.R. n. 2843/2003, ed al profilo professionale di operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria (O.S.S.S.) di cui all'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003;

Constatato che:

- a) con D.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 è stata recepita la Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (cd. "Direttiva Bolkestein") che, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale, stabilisce (art. 1, co. 2) che i principi desumibili dalle disposizioni di cui alla Parte prima del decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e che (art. 1, co. 3), relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del decreto stesso;
- b) con il citato D.lgs. n. 59/2010 si è inoltre stabilito (art. 10) che l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie, che l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi possono essere subordinati agli specifici requisiti elencati dall'art. 11 solo per "motivi imperativi di interesse generale", stabilendo altresì (art. 14, co. 3) che "Il numero dei titoli autorizzatori per l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizi può essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili";
- c) pertanto il quadro normativo regionale in materia di contingentamento numerico dei corsi attivabili, oltre che inattuato per mancanza di attività programmatica, risulta superato dalla legislazione nazionale e comunitaria sopravvenuta, come del resto rilevato dallo stesso TAR Campania, in parte motiva della richiamata sentenza n. 1377/13 dell'8.3.2013;

- d) allo stato, la formazione fornita in regime di autofinanziamento non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione previste dal Capo I del Dlgs 59/10;

Tenuto conto:

- a) che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni del 24 dicembre 2006 ha indicato il percorso complementare per gli operatori in possesso di titoli professionali dell'area sanitaria conseguiti all'estero e non riconosciuti dal Ministero della Salute;
- b) che la Regione Campania intende recepire il citato Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003 (rep. atti n. 1604), tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con cui si disciplina la formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell'operatore socio-sanitario;
- c) che, in ogni caso, appare opportuno, al fine di monitorare costantemente ed efficacemente l'andamento delle attività formative, procedere alla istituzione di un apposito tavolo tecnico del quale saranno chiamati a farne parte le rappresentanze sindacali e le associazioni di categoria più rappresentative;
- d) che con Decreto legislativo n. 13 del 16/1/2013 sono state definite le norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Ritenuto:

- a) di dover recepire l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 (rep. atti n. 1604), tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con cui si disciplina la formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell'operatore socio-sanitario;
- b) di dover approvare il percorso di formazione professionale dell'area socio-sanitaria relativi al profilo professionale di operatore socio-sanitario (O.S.S.) di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, così come recepito con D.G.R. n. 3956/2001 e definito con successiva D.G.R. 2843/2003, come settore economico di appartenenza Codice ATECO N. 85 - Sanità e Assistenza, di cui all'Allegato A della presente delibera;
- c) di dover recepire l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, definendo il profilo professionale di operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria (O.S.S.S.) come settore economico di appartenenza Codice ATECO N. 85 - Sanità e Assistenza e di approvare il relativo percorso di formazione professionale come descritto nell'Allegato B della presente delibera;
- d) di dare mandato alle AGC 17 e 19, per quanto di rispettiva competenza, di adottare gli atti connessi e consequenziali all'adozione della presente deliberazione;
- e) di dover integrare la D.G.R. n. 45 del 21 gennaio 2005, inserendo, tra i percorsi di formazione professionale dell'Area C – Servizi, i percorsi di formazione professionale dell'area socio-sanitaria relativi al profilo professionale di operatore socio-sanitario (O.S.S.) e di operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria (O.S.S.S.) come descritti rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera;

- f) di dover procedere alla istituzione di un apposito tavolo tecnico per il monitoraggio costante dell'andamento dell'attività formative, il rilevamento dei fabbisogni e delle percentuali di placement relative al Profilo oggetto della presente deliberazione, composto dai dirigenti del Settore Aggiornamento e Formazione Professionale dell'A.G.C. 19, del Settore Formazione Professionale dell'A.G.C. 17 e dell'Arlas, o loro delegati, al quale saranno chiamati a far parte, con funzione consultiva, i rappresentanti delle OO.SS. e delle associazioni regionali di categoria più rappresentative;

Visti:

- a) la Legge n. 845 del 21 dicembre 1978, Legge-quadro in materia di formazione professionale;
- b) il D.lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 il D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- c) l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 22 febbraio 2001 (rep. atti n. 1161), tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- d) l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003 (rep. atti n. 1604), tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- e) la D.G.R. 2843 dell'8 ottobre 2003;
- f) la D.G.R. n. 45 del 21 gennaio 2005 di approvazione degli "Indirizzi operativi per i percorsi di formazione professionale autofinanziati" in coerenza con i criteri stabiliti dalla L.R. 28 marzo 1987, n. 19;
- g) la D.G.R. n. 226 del 21 febbraio 2006 di modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 808/2004 avente ad oggetto gli "Indirizzi operativi per l'accreditamento degli organismi di Formazione e di Orientamento";
- h) la D.G.R. n. 793 del 16 giugno 2006 di approvazione degli Indirizzi operativi per l'accreditamento degli organismi di formazione autofinanziati;
- i) la L.R. n. 14 del 18 novembre 2009 di approvazione del "Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro";
- j) la D.G.R. n. 1849 del 18 dicembre 2009 di approvazione del Regolamento attuativo di cui all'art. 54, comma 1, lettera B) della legge 18 novembre 2009 n. 14 recante "Disposizioni regionali per la formazione professionale";
- k) la D.G.R. n. 315 del 21 giugno 2011 di approvazione delle "Nuove disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività di formazione professionale autofinanziata";
- l) la sentenza del TAR Campania n. 1377/13 dell'8.3.2013;

propone e la Giunta all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni e le considerazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

1. approvare i percorsi di formazione professionale dell'area socio-sanitaria relativi al profilo professionale di operatore socio-sanitario (O.S.S.) di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, così come recepito con D.G.R. n. 3956/2001 e definito con successiva D.G.R. 2843/2003 come settore economico di appartenenza Codice ATECO N. 85 - Sanità e Assistenza, di cui all'Allegato A della presente delibera;
2. recepire l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, definendo il profilo professionale di operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria (O.S.S.S.) come settore economico di appartenenza Codice ATECO N. 85 - Sanità e Assistenza e di approvare il relativo percorso di formazione professionale come descritto nell'Allegato B della presente delibera;
3. dare mandato alle AGC 17 e 19, per quanto di rispettiva competenza, di adottare gli atti connessi e consequenziali all'adozione della presente deliberazione;
4. integrare la D.G.R. n. 45 del 21 gennaio 2005, inserendo, tra i percorsi di formazione professionale dell'Area C – Servizi, i percorsi di formazione professionale dell'area socio-sanitaria relativi al profilo professionale di operatore socio-sanitario (O.S.S.) e di operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria (O.S.S.S.), come descritti rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera;
5. procedere alla istituzione di un apposito tavolo tecnico per il monitoraggio costante dell'andamento delle attività formative, il rilevamento dei fabbisogni e delle percentuali di placement, composto dai dirigenti del Settore Aggiornamento e Formazione Professionale dell'A.G.C. 19, del Settore Formazione Professionale dell'A.G.C. 17 e dell'Arilas, o loro delegati, al quale saranno chiamati a far parte, con funzione consultiva, i rappresentanti delle OO.SS. e delle associazioni regionali di categoria più rappresentative;
6. trasmettere il presente atto al Presidente della Giunta Regionale, all'Assessore alla Formazione Professionale, ai Coordinatori dell' A.G.C. 17 e A.G.C. 19, ai Settori Formazione Professionale e Aggiornamento e Formazione Professionale delle A.G.C., all'ARLAS, alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio per il prosieguo di competenza e al Settore Stampa Documentazione e Informazione a Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.